



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 13 DEL 26-11-20

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
RIGUARDANTI I "SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO".
PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 9/2020, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Finanziaria e Contabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RICHIAMATI, i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2020, a termini della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2020, ai termini della quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2020;

DATO ATTO che, a seguito di intervenute esigenze, nell'ambito dei «*Servizi per conto di terzi - Partite di giro*» si è manifestata la necessità di istituire specifici stanziamenti di *entrata e di spesa* per la gestione contabile di somme versate da utenti, ma che non sono di pertinenza del Comune;

VISTO, in merito, l'articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza della quale:

«*Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in*

assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

CONSIDERATO, a tale proposito, che il vigente regolamento di contabilità, per quanto compatibile con il sistema contabile armonizzato, nulla dispone in merito alla figura competente ad assumere il provvedimento di specie, per cui lo stesso è di pertinenza del Responsabile del servizio finanziario;

REPUTATO conseguentemente di operare le variazioni enucleate nell'allegato elaborato (*sub «A»*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in forza del quale:

«L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

...

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

...

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio»;

RITENUTO, pertanto, di non dover acquisire il parere dell'Organo di revisione, provvedendo alla notifica del presente provvedimento per le finalità dianzi indicate;

VISTI:

- ⇒ l'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedevano l'obbligo dei tesoriери degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le successive variazioni, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere;
- ⇒ l'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, abrogando il comma 9-bis, dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, ha soppresso l'adempimento che stabiliva l'invio al tesoriere del prospetto contenente le variazioni di bilancio;

OSSERVATO che alla presente determinazione si applica la procedura di cui all'articolo 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevede il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio, per cui non necessita il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione nell'ambito dei «*Servizi per conto di terzi - Partite di giro*» dell'annualità 2020 e del bilancio 2020-2022, di stanziamenti di *entrata e di spesa*, in termini di «*competenza*» e di «*cassa*», per la gestione contabile di somme versate da utenti, ma che non sono di pertinenza del Comune, come dettagliato nell'allegato elaborato (*sub «1»*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che a seguito delle variazioni di cui al presente provvedimento il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 162, commi 2 e 6, e dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine al pareggio finanziario e a tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine all'ammontare del «*fondo finale di cassa*» non negativo, come desumibile dall'allegato prospetto analitico (*sub «2»*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Organo di revisione per le finalità di cui al comma 1, lettera b), punto 2), dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Barboni Santina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 26-11-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Barboni Santina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 185

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-08-2021 al 31-08-2021.

Poggio San Vicino, 16-08-2021

L'addetto alle pubblicazioni
Barboni Santina